Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRECO FERNANDO

Seduta del 15/10/2021

FATTO

Parte ricorrente rappresenta di aver acquistato, in data 30/08/2017, un'autovettura D*** D*** B***, il cui importo era oggetto di contratto di finanziamento al consumo stipulato con la resistente, unitamente al costo del *wrapping* ed altri accessori di cui al contratto con la società V*** Group s.r.l. (per complessivi euro 25.228,00). Precisa che, dovendosi ritenere risolto per grave inadempimento il contratto con la V*** G*** s.r.l. ai sensi dell'art. 130 cod. cons. e dell'art. 1455 c.c., in rispondenza alle norme di Legge in materia, anche il contratto di finanziamento al consumo relativamente al *wrapping* ed altri accessori (per euro 6.928,00) deve considerarsi risolto ai sensi dell'art. 125-*quinquies* TUB. Chiede, quindi, dichiararsi la risoluzione del contratto di finanziamento *"per quanto concerne gli oneri relativi al wrapping ed altri accessori"*, con conseguente rimborso dell'importo di euro 6.928,00.

Costituitosi, l'intermediario rappresenta che il ricorrente stipulava con V*** G*** s.r.l. il contratto "no-cost" offerente un servizio di *wrapping* che prevedeva il versamento mensile da parte di tale società, direttamente al cliente, di un importo di cui non si conosce l'entità e che egli può utilizzare per le proprie finalità. Tale importo sarebbe stato erogato da V*** G*** in corrispettivo di un servizio che il ricorrente si impegnava a svolgere in favore della stessa (l'esposizione sulle fiancate dell'automobile acquistata di determinati messaggi pubblicitari ecc.). Rileva di non essere parte del contratto autonomamente concluso dal

ricorrente con la V*** G***, e di non aver mai intrattenuto con quest'ultima relazioni di sorta, disconoscendosi anzi totalmente l'operato. Si dichiara, altresì, parte lesa in quanto gli accordi occulti sottoscritti tra il cliente e la V*** G**** – così come, se fosse vero quanto sostenuto dal ricorrente, le dichiarazioni a questo punto false che egli avrebbe rilasciato con il contratto di finanziamento – risulterebbero inconfutabilmente omissivi e decettivi nei confronti della resistente, nonché gravi per gli impatti reputazionali connessi. Rileva come il ricorrente peraltro non abbia dimostrato di aver eseguito alcuna azione formale verso la V*** G*** finalizzata a contestarne l'inadempimento alle proprie obbligazioni rivenienti da un contratto totalmente estraneo rispetto a quello di finanziamento. Sul punto, rinvia al consolidato orientamento dell'ABF per cui i ricorsi non vengono accolti per insussistenza di un collegamento negoziale fra contratto di finanziamento e contratto di *wrapping*. Afferma che l'art. 125-*quinquies* TUB invocato dal ricorrente non può applicarsi alla fattispecie, in quanto l'art. 121, c. 1, lett. d) TUB, tipizzando la definizione di «contratto di credito collegato», attribuisce rilevanza giuridica al solo collegamento negoziale fra il contratto di credito e quello di fornitura di un bene o servizio solo allorché questi ultimi siano collocati da un fornitore di cui il creditore si avvalga, e/o solo a condizione che «il bene o servizio specifici [siano] esplicitamente individuati nel contratto di credito». Nessuno di tali requisiti, anche nel caso oggetto del presente ricorso, sussiste con riferimento al rapporto fra il contratto di finanziamento e quello di *wrapping*, in quanto: i) la banca non si mai è avvalsa di V*** G***, con cui non ha mai intrattenuto alcuna relazione; ii) il bene ed i servizi oggetto di finanziamento sono esplicitamente individuati nel contratto di prestito, e non contemplano, per espressa indicazione del medesimo ricorrente, il servizio *wrapping*. Eccepisce l'assenza di prova alcuna circa il supposto inadempimento di V*** G***, nonché della sua entità, non avendo fornito il ricorrente alla Banca alcuna messa in mora/diffida ad adempiere nei confronti della società fornitrice del menzionato servizio di *wrapping*. Pertanto, reputa che lo stesso ricorrente abbia omesso di provare la sussistenza dei due presupposti concorrenti prescritti dall'art. 125-*quinquies* TUB. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.
In sede di repliche, il ricorrente precisa di aver accettato il contratto di finanziamento con la finalità di acquistare un bene (nella fattispecie un'auto nuova e di aver prodotto) e di aver prodotto, ai fini della stipula, una dettagliata documentazione (allegata in sede di ricorso) dalla quale si può evince chiaramente il valore del bene da finanziare (pari ad euro 18.300,00 in luogo dell'importo di euro 25.228,00). Rappresenta che, secondo il Codice di Credito al Consumo, il contratto di prestito finalizzato è strettamente connesso all'acquisto di un bene da parte di un privato e, quindi, al valore del bene stesso (per come specificato dal contratto di acquisto). Afferma che, all'inizio della trattativa, nei giorni immediatamente precedenti all'acquisto dell'auto nuova, si era manifestata l'opportunità di aderire al programma di rimborso proposto da V*** G*** s.r.l., la quale è risultata poi gravemente inadempiente. Ritiene, quindi, di essere stato vittima di un illecito realizzato, da un lato, da parte della V*** G*** s.r.l., dall'altro, da parte della banca, per avere essa aumentato l'importo del finanziamento per l'acquisto dell'auto nuova di euro 5.500,00 (importo corrispondente a quanto richiesto da V*** G*** s.r.l. per la stipula del contratto riguardante i servizi da essa proposti), senza dividere le voci oggetto del finanziamento.

Con controrepliche, la resistente sottolinea l'assenza in atti di documentazione comprovante la messa in mora da parte del ricorrente nei confronti dell'intermediario. L'istante allega solamente una presunta messa in mora nei confronti di V*** G*** s.r.l. quando anche in sede di riscontro al reclamo, in data 08.03.2021, la banca aveva espressamente richiesto la produzione di alcuni documenti, tra i quali appunto la messa in mora, al fine di ottenere ulteriori elementi per valutare la vicenda. Peraltro, tale documento

prodotto dal ricorrente - senza una connessa prova di recapito al fornitore - non presenta propriamente i caratteri di una messa in mora, non evincendosi né l'oggetto del presunto mancato adempimento né un termine utile per il relativo adempimento. In aggiunta, l'oggetto della stessa è chiaramente riconducibile ad un invito nei confronti della V*** G*** s.r.l. ad una negoziazione assistita. Quanto invece, alla descrizione dei fatti, evidenzia come la circostanza per cui il cliente avrebbe ricevuto l'offerta relativa al finanziamento comprensiva di tutti i costi sostenendo anche che la banca fosse a conoscenza del costo del servizio offerto dalla V*** G*** sia priva di riscontro negli eventi, in quanto il contratto di finanziamento è stato sottoscritto in data 03.092017, ovvero antecedentemente (dieci giorni prima), rispetto al contratto di servizio della V*** G***. In considerazione di ciò ritiene che tale circostanza incontrovertibile prova ancora una volta l'estraneità e la buona fede della Banca nel finanziare esclusivamente il valore dell'auto acquistata dal cliente, non potendo in nessun modo finanziare servizi non contrattualizzati.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento del diritto alla risoluzione parziale di un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un'automobile, in conseguenza dell'inadempimento di un contratto, avente ad oggetto la fornitura di servizi statistici, che il ricorrente presuppone collegato al finanziamento stesso.

L'art. 125-*quinquies* TUB, con riferimento ai contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore, riconosce il diritto del cliente alla risoluzione del contratto di credito dei beni o dei servizi, se con riferimento al contratto di fornitura ricorrono, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, le condizioni di cui all'art. 1455 c.c. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato.
Tuttavia, nel caso di specie, non può non rilevarsi come punto controverso tra le parti risulti essere l'effettiva sussistenza o meno di un collegamento negoziale tra il prestito finalizzato e il contratto concluso con la società di *wrapping*. Al tal riguardo, l'art. 121, comma 1, lett. d) TUB definisce il "contratto di credito collegato" come il "*contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito*".

Dall'esame della documentazione in atti e delle dichiarazioni delle parti, emerge quanto segue: i) il ricorrente, in data 30.08.2017, ha dichiarato di aver sottoscritto con la società concessionaria un "contratto di compravendita di autoveicoli", di cui tuttavia non produce evidenza (allega in atti soltanto copia dell'ordine di acquisto, con prezzo indicato di euro 18.300,00); ii) il ricorrente, in data 03.09.2017, ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di "prestito finalizzato" all'acquisto di un'autovettura, con prezzo di acquisto pari ad euro 23.800,00 e importo totale del credito pari ad euro 25.228,00; iii) il ricorrente, in data 13.09.2017, ha stipulato il contratto di *wrapping* con la V*** G*** s.r.l., avente costo pari ad euro 5.500,00.

Ciò posto, ai fini di ogni determinazione in ordine alla sussistenza di un collegamento negoziale, si fa presente, con riguardo al contratto di finanziamento, che: i) l'intermediario

del credito convenzionato indicato nel SECCI allegato al contratto di finanziamento risulta la società concessionaria presso cui il ricorrente ha acquistato l'auto; ii) il contratto di finanziamento individua il bene oggetto del prestito finalizzato nella sola auto acquistata e nella relativa assicurazione; iii) non vi è indicazione alcuna circa il servizio di *wrapping*, il quale non risulta tra i costi connessi al finanziamento, né della società V*** G*** s.r.l.; iv) il costo del *wrapping*, tuttavia, risulta incluso nel prezzo del bene, tant'è che dalla sommatoria tra l'importo di euro 18.300,00 (quale costo indicato nell'ordine di acquisto) e l'importo di euro 5.500,00 (quale costo indicato nel contratto con V*** G*** s.r.l.) risulta l'importo di euro 23.800,00, somma pari al prezzo indicato nel contratto di finanziamento per l'autovettura.
Infine, quanto al contratto stipulato con la società V*** G*** s.r.l., dall'esame della documentazione in atti, emerge che il contratto, avente durata di 5 anni, ha ad oggetto «*la fornitura di servizi statistici per la Società, al fine di sviluppare le attività dell'impresa*»: in particolare, «*l'incaricato* [*i.e.* il ricorrente] *si impegna per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2 ad acquistare, dal concessionario individuato dalla Società,* [l'autovettura acquistata dalla ricorrente] … *includendo nell'acquisto l'accessorio wrapping che verrà installato dalla Società sull'autovettura acquistata a un prezzo pari a € 5.500,00»*.
Tali rilevazioni, unitamente al fatto che l'art. 4 del contratto subordina il perfezionamento dello stesso all'accettazione della richiesta di finanziamento, devono reputarsi comprovanti la sussistenza del rapporto di collegamento che giustifica l'applicabilità dell'art. 125 *quinquies* T.U.B. anche in relazione al contratto fra la ricorrente e la società *wrapping*.

Tanto rilevato, valutata la sussistenza del grave inadempimento da parte della società *wrapping* agli obblighi assunti, per come contestato dal ricorrente (oltre che confermato da una più ampia indagine svolta dalla AGCM), nonché verificata, dalla documentazione in atti, la messa in mora della stessa, il Collegio dichiara la parziale risoluzione del contratto di finanziamento oggetto del ricorso, con conseguente restituzione dell'importo riferibile a quel contratto collegato (pari ad euro 5.500,00).

Per ultimo, si rileva che parte ricorrente include nella richiesta restitutoria anche il costo dell'assicurazione stipulata, anch'essa finanziata, pari a euro 1.428,00. Essa parte, tuttavia, da un lato, non esplicita le ragioni della richiesta, dall'altro, non adduce elementi a sostegno della domanda. In considerazione di ciò, il Collegio reputa la domanda non meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta la parziale risoluzione del contratto di finanziamento e per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca alla parte ricorrente la somma di euro 5.500,00. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA